

# Interpello sui nuovi investimenti (art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147)

## Contenuti

1. Requisiti soggettivi
2. Requisiti oggettivi
3. Oggetto dell'interpello
4. Tempistica della risposta da parte dell'AdE
5. Efficacia e validità della risposta all'interpello
6. Brevi considerazioni circa la novità in commento

Al fine di attrarre gli investimenti e favorire lo sviluppo del Paese, l'art. 2 del D.Lgs. 147/2015 c.d. "Decreto Internazionalizzazione", ha introdotto una nuova forma di interpello che gli investitori possono facoltativamente presentare all'Agenzia delle Entrate ("AdE") per conoscere anticipatamente il corretto trattamento fiscale degli investimenti pianificati.

Con il D.M. 29 aprile 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (12 maggio 2016) e con il Provvedimento del Direttore della AdE del 20 maggio 2016 sono stati forniti rilevanti chiarimenti in merito agli aspetti applicativi dell'istituto.

### 1. Requisiti soggettivi

Può presentare l'interpello qualsiasi soggetto (fiscalmente residente o non-residente in Italia) che intende effettuare un "investimento qualificato" nel territorio dello Stato.

Nel caso di un investimento effettuato all'interno di un gruppo (ovvero nell'ambito di un ATI – Associazione Temporanea di Imprese), tutte le società che contribuiscono all'investimento possono accedere all'interpello.

### 2. Requisiti oggettivi

Un "investimento qualificato" è un piano di investimento (anche pluriennale) di un importo minimo complessivo pari a Euro 30 milioni (essendo irrilevante la modalità di finanziamento a titolo di debito ovvero di capitale) in grado di determinare "ricadute occupazionali" significative e durature, avuto tuttavia riguardo alla particolare natura dello stesso.

Per "ricadute occupazionali" si intende la creazione ovvero anche il mantenimento di posti di lavoro (ad esempio nel caso di un investimento nell'ambito di un'operazione di *restructuring*). Esse debbono essere durature e significative (i.e. non marginali) avuto tuttavia riguardo alla particolare natura dell'investimento. Ciò significa che un investimento in un'area tradizionalmente *capital intensive* dovrà essere apprezzato diversamente rispetto ad un investimento in un ambito *labour intensive*.

L'investimento può consistere:

- a. nella realizzazione di nuove attività economiche;
- b. nell'ampliamento di attività economiche preesistenti;
- c. nella diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente;
- d. nella ristrutturazione di un'attività economica esistente al fine di consentire il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi;
- e. in operazioni aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni in un'impresa.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma - Milano

**Luciano Acciari**  
Tel. +39 06 478751  
lacciari@gop.it

**Fabio Chiarenza**  
Tel. +39 06 478751  
fchiarenza@gop.it

**Stefano Grilli**  
Tel. +39 02 763741  
sgrilli@gop.it

**Alessandro Zalonis**  
Tel. +39 02 763741  
azalonis@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Brussels

Hong Kong

London

New York

www.gop.it

### 3. Oggetto dell'interpello

L'interpello ha ad oggetto il trattamento fiscale di tutte le operazioni contemplate nel piano di investimento.

### 4. Tempistica della risposta da parte dell'AdE

L'AdE deve rispondere entro 120 giorni. In caso di richiesta di documentazione ulteriore la risposta deve essere fornita entro 90 giorni dalla sua presentazione.

In caso di silenzio, la disciplina fiscale descritta nell'istanza di interpello si intende approvata dall'AdE.

### 5. Efficacia e validità della risposta all'interpello

La risposta all'interpello è vincolante per l'amministrazione finanziaria ed è nullo ogni avviso di accertamento emesso in violazione della stessa. In ogni caso, gli organi dell'amministrazione finanziaria competenti per l'accertamento prima di procedere con emissione (i) di processi verbali di constatazione ovvero (ii) di atti di accertamento o di irrogazione delle sanzioni, debbono coordinarsi con l'ufficio dell'AdE al quale l'istante ha presentato l'interpello, al fine di garantire un'interpretazione coerente della materia da parte di tutti gli organi ed uffici della amministrazione finanziaria.

La validità della risposta fornita dall'AdE non ha una scadenza temporale precisa atteso che essa perderà di efficacia, con riferimento ad uno specifico aspetto, se e quando dovesse cambiare la legge ad esso relativo ovvero dovessero modificarsi le condizioni di fatto.

L'interpello deve essere inoltrato preventivamente al competente ufficio<sup>1</sup> dell'AdE entro la scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione nella quale trovano applicazione le disposizioni tributarie oggetto dell'interpello (ad esempio ai fini IRES entro il 30 settembre), ovvero entro la scadenza per l'assolvimento di altri obblighi tributari correlati alle suddette disposizioni e connessi alla fattispecie dell'interpello.

### 6. Brevi considerazioni circa la novità in commento

Questa normativa rappresenta un importante passo in avanti della nostra legislazione atteso che è volta a conferire certezza in relazione agli aspetti tributari degli investimenti (nazionali o esteri) nel nostro Paese. Infatti, in assenza di modificazioni normative e laddove il comportamento descritto dal contribuente sia quello in fatto posto in essere, la risposta all'interpello non ha scadenze ed è quindi atta a disciplinare tutta la durata dell'investimento.

L'unificazione delle procedure per interpellare l'amministrazione sulle questioni relative all'operazione di investimento rappresenta altresì una rilevante semplificazione e che può giovare alla diffusa utilizzazione dello strumento.

Il nuovo strumento è di particolare interesse nell'ambito delle operazioni di *private equity* perché permette di ottenere conferma in relazione agli aspetti fiscali dell'investimento nella fase iniziale, durante la vita dell'investimento stesso nonché all'exit.

<sup>1</sup> Il competente ufficio è individuato con il Provvedimento del Direttore della AdE del 20 maggio 2016.